

# Società per giovani senza costi

## Basta un solo euro di capitale: notaio e registro imprese non si pagano

ACURA DI  
Angelo Busani

Un euro di capitale sociale, soci di età inferiore ai 35 anni, zero onorario notarile: sono questi i "numeri" della «Società a responsabilità limitata semplificata» (Srls), introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge sulle liberalizzazioni (Dl 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012). Una chance facilitata per i giovani che vogliono fare impresa.

La Srls è disciplinata dal nuovo articolo 2463-bis del Codice civile che - come prima cosa - afferma che «la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Quindi la Srls può avere o un unico socio o una pluralità di soci; l'importante è che si tratti di persone fisiche che non siano ancora giunte al trentacinquesimo compleanno.

### L'atto costitutivo

La Srls va costituita per atto pubblico e quindi con l'intervento del notaio; per favorire i giovani che intraprendano un'attività con questa forma societaria è peraltro stabilito dalla legge che «l'atto costitutivo o l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». Ciò significa che sono azzerati i compensi del notaio, che i documenti occorrenti alla costituzione non devono scontare l'imposta di bollo

e che il Registro delle imprese non riscuote i suoi diritti di segreteria. Restano però da pagare l'imposta di registro, a importo fisso di 168 euro per una sola volta, e 200 euro di diritto Cciaa, una volta alla costituzione e poi una volta all'anno.

Nell'atto costitutivo, in particolare, vanno indicati le generalità dei soci, la denominazione sociale, l'ammontare del capitale, la quota di partecipazione di ciascun socio, l'oggetto sociale e le norme sull'amministrazione e la rappresentanza della società.

### Statuto e denominazione

La Srls ha la particolarità di essere una società con statuto "standard": si tratta di un formulario che deve essere approvato con decreto del ministro della Giustizia e che dovrà essere ricevuto integralmente, senza possibilità di alcuna variazione (in tal caso, infatti, si uscirebbe dal perimetro "agevolato" della Srls e si ricadrebbe nella normale Srl).

Nella denominazione sociale occorre espressamente riportare l'indicazione che si tratta di una società a responsabilità limitata semplificata.

### Il capitale sociale

Un'altra importante particolarità della Srls è che si tratta di una società con un capitale inferiore a quello della Srl "ordinaria": infatti il capitale sociale della Srls deve essere pari almeno a 1 euro e inferiore a 10mila euro. Quindi in sede di costituzione della Srls si potrà decidere di posiziona-

re il capitale sociale tra i 1 e 9999,99 euro. Il capitale sociale va versato in denaro: quindi non sono ammessi né conferimenti di servizi né conferimenti in natura. Inoltre, deve essere versato per intero all'atto della costituzione della società (quindi non si può effettuare il classico versamento "per decimi") e il versamento deve essere fatto non in banca (come accade per le società di capitali ordinarie) ma nelle mani degli amministratori.

### L'amministrazione

La Srls può adottare uno qualsiasi dei sistemi di amministrazione che il Codice civile permette alla Srl "ordinaria": e quindi possono essere nominati o un amministratore unico o una pluralità di amministratori (in quest'ultimo caso, non potendosi scegliere, è probabile si debba optare per l'organo amministrativo necessariamente collegiale). È obbligatorio che gli amministratori siano scelti tra i soci e pertanto non possono essere nominati amministratori che non siano persone fisiche, che non facciano parte della compagnia sociale e che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet della società.

## Quattro punti critici



**Nello statuto della Srls si può inserire una clausola «simul stabunt simul cadent» (cioè, se cessa dall'incarico anche uno solo dei membri del Cda, cessano automaticamente anche tutti gli altri)?**

No. Lo statuto della Srls deve essere quello approvato con decreto del ministro della Giustizia, senza possibilità di variazione. Se si operano variazioni allo schema ministeriale non si può adottare la forma della Srls ma quello della Srl "ordinaria".

**Se un imprenditore individuale muore e lascia due figli ventenni, questi possono regolarizzare la comunione ereditaria aziendale, trasformandola in una Srls?**

La risposta dovrebbe essere negativa, in quanto la Srls può formarsi solo con conferimenti in denaro.

**La Srls può essere adottata quale forma di una Stp, società tra professionisti?**

La Stp può adottare qualsiasi forma societaria e quindi anche la Srls. Ovviamente, deve trattarsi di Stp con soci infra trentacinquenni.

**Al compimento del 35° anno da parte di uno dei soci, la Srls diventa automaticamente una "normale" Srl?**

No, non fosse altro per il fatto che la Srls ha l'agge «semplificata» nella denominazione e un capitale sociale inferiore a 10mila euro. Quando un socio compie 35 anni occorre che esci dalla società (con cessione di quote o recesso consensuale) oppure che la Srls adotti una forma delibera di trasformazione in un altro tipo società (ad esempio, una Snc o una Srl "normale"). In mancanza deve ritenersi che la Srls subisca uno scioglimento ex lege.